

STATUTO FRCH

Art. 1 Costituzione

È costituita la “Fondazione Reggio Children - Centro Loris Malaguzzi-ETS”.

La denominazione della Fondazione per l'attività all'estero può anche essere tradotta nelle lingue dei paesi in cui la Fondazione opera.

Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione di ricerca scientifica, nell'ambito del più ampio genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile nonché degli Enti del Terzo Settore (ETS).

La Fondazione non ha scopo di lucro.

Art. 2 Sede legale

La Fondazione ha sede legale nel Comune di Reggio Emilia e indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle persone giuridiche.

Eventuali modifiche saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Delegazioni e uffici

Nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili, potranno essere costituite delegazioni e uffici sia in Italia che all'estero, anche al fine di svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione di tali finalità, nonché attività di sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa e alla sua attività.

Art. 3 Finalità e attività

Origine.

La Fondazione:

- trae origine dal progetto educativo elaborato e praticato nelle Scuole e Nidi d'Infanzia del Comune di Reggio Emilia;
- ispira le proprie ragioni e finalità ai contenuti e valori di questa esperienza conosciuta a livello internazionale anche come Reggio Emilia Approach®;
- assume come riferimenti prioritari l'infanzia intesa come qualità dell'identità umana, la continuità educativa, la contaminazione dei saperi, la transculturalità, l'internazionalizzazione della ricerca.

Finalità

La Fondazione promuove la ricerca in tutte le sue forme, a partire da quella realizzata dai Nidi e dalle Scuole dell'Infanzia, come atteggiamento e attività indispensabile per migliorare la qualità della vita dei bambini, delle famiglie, delle comunità; sostiene politiche e progetti di interesse educativo, culturale, sociale, scientifico a livello nazionale e internazionale per la promozione dei diritti civili, tenendo come riferimento la centralità e il diritto della persona, fin dalla sua nascita, all'educazione, alla partecipazione, all'istruzione, alla conoscenza, al benessere.

La Fondazione, nello svolgimento delle attività di interesse generale di cui al paragrafo successivo, si propone in particolare di:

1. costruire e diffondere un'educazione di qualità, che può migliorare la vita delle persone, nella città di Reggio Emilia e nel mondo;
2. operare nel settore della ricerca scientifica di particolare interesse sociale nei settori: (I) educativo, culturale e sociale; (II) miglioramento dei servizi e degli interventi sociali, sociosanitari e sanitari; (III) prevenzione, diagnosi e cura di patologie sociali e forme di emarginazione sociale; (IV) metodi e sistemi per aumentare la sicurezza nella categoria agroalimentare e nell'ambiente a tutela della salute pubblica; (V) riduzione dei consumi energetici;
3. agire per la promozione, lo sviluppo, il sostegno di progetti di interesse sociale e socio-educativo, di integrazione culturale a livello nazionale e internazionale, anche tramite gestione e sviluppo di iniziative nei settori della solidarietà e cooperazione internazionale, costruzione di reti di collaborazione e rapporti di gemellaggio;
4. operare come centro di ricerca nazionale e internazionale intervenendo su situazioni generatrici di nuove conoscenze e innovazione;
5. diffondere a livello internazionale, anche in riferimento ai paesi in via di sviluppo e alle situazioni di difficoltà, i valori di fondo e le esperienze educative proprie di Reggio Emilia e del Reggio Emilia Approach®;
6. contribuire allo sviluppo e promozione del Centro Internazionale Malaguzzi come luogo che produce ricerca, innovazione e sperimentazione sui contenuti e sui processi educativi nei diversi ambiti del sapere, anche attraverso società partecipate e/o controllate, nonché alla gestione di spazi del Centro Internazionale Malaguzzi;
7. valorizzare e sviluppare il know-how - nato dalla collaborazione e confronto con diversi paesi che hanno riconosciuto il Reggio Emilia Approach® come riferimento - attraverso la ricerca, la formazione e il confronto, la diffusione di esperienze educative riconosciute di eccellenza a livello mondiale, le attività del Centro Internazionale Loris Malaguzzi;
8. contribuire attraverso la propria attività di ricerca al mantenimento e all'evoluzione della qualità dei contesti educativi, a un ulteriore rafforzamento e qualificazione del patrimonio teorico pratico dell'esperienza e alle sempre più numerose richieste di conoscenze, scambi, progetti collaborativi culturali e scientifici che le giungono da ogni parte del mondo;
9. operare nei settori della educazione, formazione, ricerca nei vari campi del sapere (scientifico, economico, culturale, sociale, storico, artistico, medico-sanitario, ecc.), con particolare riferimento alla promozione e allo sviluppo di relazioni internazionali finalizzate a cooperazione e scambi di esperienze e conoscenze, anche tramite progetti da candidare a finanziamento da parte di organismi internazionali e nazionali;
10. promuovere Reggio Emilia nell'insieme dei suoi aspetti culturali, sociali ed economici, avvalendosi anche del complesso sistema di relazioni istituzionali e di gemellaggio facenti capo al Comune di Reggio Emilia, nonché ai network internazionali a cui il Comune aderisce, anche attraverso le sue partecipate;
11. implementare e promuovere l'attività di ricerca e di innovazione nel campo della cultura del cibo, della nutrizione, della salute, del benessere, ecosostenibilità e ambiente, in termini educativi e comunicativi, anche nell'ambito dei progetti sperimentali delle proprie società partecipate;
12. La Fondazione si ispira ai principi e ai valori della "Carta dei valori" di cui al successivo art. 30.

Attività

La Fondazione si propone di svolgere, in via prevalente, plurime attività di interesse generale di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 117/2017, senza scopo di lucro, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale anche nell'ambito della propria attività di ricerca.

La Fondazione, in particolare, ha lo scopo di svolgere attività aventi a oggetto:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica di volontariato;
- c) formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto alla povertà educativa;
- d) cooperazione internazionale per lo sviluppo;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e di riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- f) accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;
- g) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali e internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile.

Art. 4 Attività strumentali e accessorie.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro, nei limiti di legge per le attività secondarie:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, l'assunzione di partecipazioni, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia o divenga nel corso della sua esistenza proprietaria a qualsiasi titolo, locatrice, comodataria, o comunque che siano nella sua detenzione e/o possesso;
- c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi o per conto di terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;
- d) partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga

- opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- e) promuovere e organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il pubblico;
 - f) erogare premi e borse di studio;
 - g) svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;
 - h) svolgere, in via accessoria o strumentale al proseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo *world wide web*;
 - i) promuovere e valorizzare il volontariato quale strumento di supporto nell'ideazione e realizzazione di iniziative e attività finalizzate a raggiungere gli scopi statuari;
 - l) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali;
 - m) svolgere attività commerciale, in via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale di cui all'articolo 3, anche con riferimento all'attività di ricerca scientifica.

È vietato alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali se non quelle direttamente accessorie a queste ultime quali, a titolo meramente esemplificativo, quelle di cui al presente articolo.

Art. 5 Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal Fondo di Dotazione costituito dai conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi effettuati dai Fondatori promotori in sede di atto costitutivo, ovvero, successivamente, dagli altri membri della Fondazione, e dagli incrementi che eventualmente i Fondatori riterranno di disporre;
- dai beni mobili e immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- da ogni altra entrata destinata a incremento del patrimonio;
- dalle somme delle rendite non utilizzate e dai proventi delle attività proprie che, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinate a incrementare il patrimonio;
- dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione;
- da eventuali contributi ed elargizioni attribuiti da enti, istituzioni, organizzazioni, soggetti pubblici e privati nazionali e internazionali, con espressa destinazione al patrimonio.

Art. 6 Fondo di gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima, salvo quanto previsto all'art. 5;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

- da eventuali contributi ed elargizioni attribuiti da enti, istituzioni, organizzazioni, soggetti pubblici e privati nazionali e internazionali, senza espressa destinazione al patrimonio;
- da contributi dei membri della Fondazione;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali;
- dai ricavi da prestazioni di servizi accessori come specificato all'art.4.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 7 Membri della Fondazione

I Membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori promotori
- Fondatori onorari
- Fondatori partecipanti
- Soci Sostenitori

Possono essere Membri della Fondazione le persone fisiche e giuridiche nonché gli Enti Pubblici o Privati o altre Istituzioni aventi sede in Italia e all'Estero.

Art. 8 Fondatori promotori

Sono Fondatori promotori i partner che entrano nella Fondazione al momento della costituzione, contribuendo alla dotazione del patrimonio iniziale e/o del Fondo di Gestione iniziale, e che contribuiranno al mantenimento degli stessi annualmente, nelle forme e nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione.

Il mancato versamento del contributo per un periodo di 1 anno determina la decadenza dal ruolo di Fondatore promotore e l'acquisizione del ruolo di Fondatore onorario, fatto salvo il diritto del Consiglio di Amministrazione di deliberare ai sensi dell'art. 13.

Il Comune di Reggio Emilia, data l'importanza del patrimonio di know-how conferito per il raggiungimento dell'oggetto sociale della Fondazione, sarà Fondatore promotore di diritto senza obbligo di contribuzione.

Art. 9 Fondatori onorari

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire la qualifica di Fondatore onorario a persone fisiche o giuridiche, enti pubblici o privati che abbiano stretto con la Fondazione un legame particolarmente significativo o si siano distinti per particolari meriti nei suoi confronti.

Art. 10 Fondatori partecipanti

Possono divenire Fondatori partecipanti, ammessi con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private e gli enti collettivi, anche non dotati di personalità giuridica, che contribuiscono a incrementare il Fondo di dotazione iniziale e/o ad alimentare il Fondo di gestione con contributi annuali, nelle forme e nella misura determinate dal Consiglio di Amministrazione. L'eventuale diniego deve essere sempre motivato.

È condizione indispensabile per assumere la qualifica di Fondatore la condivisione delle finalità della Fondazione e della Carta dei valori di cui al successivo art. 30.

Il mancato versamento del contributo per un periodo di 1 anno determina l'esclusione

del Fondatore partecipante dalla Fondazione, nei modi e per gli effetti di cui all'art. 13.

Art. 11 Soci sostenitori

Possono ottenere la qualifica di Soci Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, singole o associate, pubbliche o private e gli enti, anche non dotati di personalità giuridica che, condividendo le finalità della Fondazione e la Carta dei valori, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi, mediante conferimenti su base di regola annuale o pluriennale, nei modi e nei tempi previsti con delibera del Consiglio di Amministrazione, sotto forma di contributi in denaro, prestazioni di attività, anche professionale, prestazioni di lavoro volontario, donazione di beni materiali o immateriali, prestazione gratuita di servizi, attribuzione gratuita di diritti d'uso di beni, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare eventualmente con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Soci Sostenitori per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

La qualifica di Soci Sostenitori dura per tutto il periodo per il quale il conferimento è stato effettuato.

Il Consiglio di Amministrazione delibera con provvedimento inappellabile in ordine alla domanda di ammissione dei Soci Sostenitori con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri. I Soci Sostenitori devono espressamente impegnarsi a rispettare il presente Statuto e le sue norme attuative e la Carta dei valori.

Art. 12 Adesione alla Fondazione dei Fondatori Partecipanti

Compete al Consiglio di Amministrazione della Fondazione l'accettazione, ovvero l'eventuale diniego motivato sulle domande di adesione dei nuovi Fondatori Partecipanti. La delibera di ammissione o di diniego di un nuovo Fondatore Partecipante è comunicata all'interessato e annotata nel Libro dei Membri della Fondazione, la cui tenuta compete, altresì, al Consiglio di Amministrazione.

In nessun caso possono essere prese in considerazione le domande che non dichiarino espressamente l'adesione alle finalità della Fondazione e alla Carta dei valori di cui all'art. 30 e l'impegno a concorrere con i mezzi previsti per ciascuna categoria al patrimonio, al funzionamento e finanziamento della sua attività.

La quota di partecipazione annuale per i Soci Sostenitori è determinata dal Consiglio di Amministrazione.

La perdita della qualità di Membro della Fondazione non comporta il diritto alla restituzione del patrimonio conferito o delle prestazioni erogate.

Art. 13 Esclusione e Recesso

1) ESCLUSIONE

Il Consiglio di Amministrazione decide con deliberazione assunta con la maggioranza assoluta l'esclusione dei Membri della Fondazione, ad eccezione del Comune di Reggio Emilia, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali;

- comportamento contrario alla Carta dei valori;
- comportamento contrario al Regolamento.

In particolare, nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione anche per i casi specifici contemplati in altri articoli del presente statuto.

Ai Membri esclusi non verranno restituiti contributi, beni e quant'altro donato alla Fondazione.

2) RECESSO

Tutti i Membri possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di integrale adempimento delle obbligazioni assunte, anche qualora fossero di carattere pluriennale.

Ai Membri che recedono non verranno restituiti contributi, beni e quant'altro donato alla Fondazione.

È fatto salvo il diritto per il Comune di Reggio Emilia di rientrare nel possesso dei beni concessi a qualsiasi titolo in godimento.

Art. 14 Destinazione degli utili, dei fondi, delle riserve e del capitale

Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

È fatto assoluto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione.

Art. 15 Organi

Sono Organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- il Comitato Scientifico;
- l'Organo di Controllo;
- l'Assemblea dei Fondatori;
- l'Assemblea dei Soci Sostenitori.

Art. 16 Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 6 membri, di cui:

- 2 espressi dal Sindaco del Comune di Reggio Emilia;
- 3 espressi dall'Assemblea dei Fondatori;
- 1 espresso dall'Assemblea dei Soci Sostenitori.

I Fondatori onorari non hanno potere di nomina per i membri del Consiglio di Amministrazione.

I membri del Consiglio di Amministrazione devono rispondere a criteri di onorabilità e di provata professionalità, indipendenza e competenza nonché operare in assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità; essi restano in carica tre anni, salvo revoca da parte del soggetto o dell'organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato, e sono rieleggibili.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al primo comma, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà in carica fino allo spirare del termine degli altri.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare provvede a:

- deliberare l'approvazione del bilancio consuntivo annuale, il bilancio preventivo annuale e la relazione accompagnatoria e finanziaria;
- deliberare sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;
- determinare i criteri - ivi comprese le quote di adesione - in base ai quali si può divenire Fondatori e Soci Sostenitori e dare corso alla loro adesione;
- approvare piani strategici e/o annuali delle attività;
- deliberare la partecipazione a enti e/o società di capitali, designandone eventualmente i propri rappresentanti;
- eleggere, tra i membri nominati dal Comune di Reggio Emilia, il Presidente della Fondazione;
- deliberare il Regolamento;
- conferire speciali incarichi a singoli consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni;
- svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto;
- nominare il collegio sindacale o, ove previsto dalla legge, il sindaco unico e/o, quando previsto, il revisore legale dei conti.
- organizzare una volta l'anno un momento pubblico e aperto alla città dedicato alla presentazione delle attività, indirizzi, strategie e dei bilanci.

Art. 17 Convocazione e quorum

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione almeno tre volte all'anno di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri, con avviso scritto (ivi compresi la raccomandata con avviso di ricevimento, il fax o la posta elettronica) e con mezzi idonei a verificare un preavviso di almeno tre giorni ovvero, in caso di urgenza, di almeno ventiquattro ore.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica. Esso è presieduto dal Presidente della Fondazione, ovvero in caso di sua assenza o impedimento, dal consigliere più anziano di età.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della Fondazione e dove pure deve trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, salvo diversi quorum stabiliti dal presente statuto. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che sarà sottoscritto dal Presidente della Fondazione e dal Segretario. Il verbale viene approvato nella riunione immediatamente successiva. Tuttavia, su istanza di un Consigliere, il verbale deve essere approvato e trascritto al termine dell'adunanza.

Alle riunioni del Consiglio possono partecipare, senza diritto di voto, soggetti invitati dal Presidente della Fondazione.

Art. 18 Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione ed è nominato tra i membri del Comune di Reggio Emilia dal Consiglio di Amministrazione stesso. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati e procuratori alle liti.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione. Il Presidente adotta, in caso di necessità ed urgenza, gli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione, dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile ai fini della ratifica.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni e Imprese Pubbliche e Private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal consigliere più anziano o, qualora nominato dal Consiglio di Amministrazione, da un Vicepresidente con legale rappresentanza.

Art. 18-bis Presidente Onorario della Fondazione

Il Sindaco del Comune di Reggio Emilia può nominare un Presidente Onorario della Fondazione, individuandolo in una eminente personalità del mondo scientifico e culturale che abbia intrattenuto un pluriennale e particolare rapporto e/o legame con la Fondazione e che si sia distinta per impegno, spirito di abnegazione, competenza e professionalità nei riguardi della Fondazione stessa.

La nomina è disposta sino a revoca da parte dello stesso Sindaco, motivata in relazione al compimento di atti o condotte contrarie alle finalità, alle attività ed ai valori istitutivi e costitutivi della Fondazione.

Il Presidente Onorario ha funzioni di rappresentanza istituzionale della Fondazione.

Art. 19 Direttore Generale

Per la gestione e responsabilità operativa della Fondazione, il Presidente può nominare un Direttore Generale da individuarsi previo espletamento di procedura selettiva, stabilendone natura, qualifica e durata dell'incarico ed il compenso spettante.

Il Direttore Generale è responsabile operativo della Fondazione e assume le seguenti attribuzioni:

- provvede alla gestione organizzativa e amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- predispone il bilancio di previsione e il rendiconto economico e finanziario consuntivo da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
- è responsabile del personale;
- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché agli atti del Presidente;
- svolge ogni altra funzione e competenza attribuita dal Presidente e/o dal Consiglio di Amministrazione.

Nei limiti dei poteri conferiti, il Direttore Generale ha la rappresentanza dell'Ente e partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 20 Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è nominato dall'Assemblea dei fondatori quale organo di riferimento culturale e scientifico della Fondazione con un numero variabile di membri, scelti tra le persone fisiche e giuridiche, Enti ed Istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità in diversi ambiti disciplinari di interesse della Fondazione. Partecipa di diritto il Presidente della Fondazione.

Il Comitato Scientifico svolge, in collaborazione con l'Assemblea dei Fondatori, il Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale della Fondazione, una funzione di consulenza, aggiornamento e impulso in merito alle attività della Fondazione, al programma annuale delle iniziative e a ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda il parere per definire gli aspetti culturali delle singole manifestazioni di rilevante importanza.

Il Comitato Scientifico è presieduto e convocato dal Presidente, che ne cura anche la promozione delle attività.

I membri del Comitato Scientifico sono nominati per 5 anni e sono rieleggibili. I membri del Comitato Scientifico non ricevono compenso per la propria attività. Il Comitato Scientifico elabora il regolamento per disciplinare la propria attività.

Art. 21 Esercizio finanziario e durata esercizio sociale

Gli esercizi si chiuderanno al 31 dicembre di ciascun anno.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il rendiconto economico e finanziario di quello decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 giugno.

Il bilancio preventivo e il rendiconto annuale sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione.

Nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione redige e approva il bilancio sociale.

Le relazioni che accompagnano i bilanci devono, tra l'altro, illustrare gli accantonamenti e gli investimenti con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della Fondazione.

Il Presidente ed il Direttore Generale, se nominato, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega che eccedano i limiti degli stanziamenti approvati, debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti prima che per il potenziamento dell'attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

È vietata qualsiasi distribuzione, diretta o indiretta, di utili o avanzi di gestione, del Fondo di dotazione, nonché di altri fondi e riserve durante la vita della Fondazione.

Art. 22 Organo di controllo

È organo di controllo il Collegio Sindacale oppure, ove la legge lo consente, un Sindaco Unico.

Qualora venga nominato un Collegio Sindacale, esso si compone di cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio di Amministrazione tra gli iscritti nel Registro dei revisori legali. I Sindaci effettivi eleggono tra loro il Presidente del Collegio.

L'Organo di Controllo resta in carica per tre esercizi, i relativi membri sono sempre rieleggibili e partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

È nominato, ove previsto per legge, un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Il Consiglio di Amministrazione, al verificarsi dei requisiti di legge che determinano l'obbligo di procedere alla nomina del revisore, decide se affidare la revisione all'Organo di Controllo o se nominare il revisore legale.

Art. 23 Assemblea dei Fondatori

L'Assemblea dei Fondatori è composta da tutti i membri Fondatori promotori, Fondatori onorari e Fondatori partecipanti.

L'Assemblea dei Fondatori è presieduta dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocata almeno una volta l'anno, ovvero ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o a istanza di almeno la metà dei membri Fondatori, con comunicazione scritta inviata ad ogni socio almeno 8 giorni prima della data fissata per l'adunanza, con qualsiasi mezzo che ne attesti la ricezione, ivi compresa la raccomandata con avviso di ricevimento, il fax o la posta elettronica. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

È ammessa la possibilità che le adunanze dell'Assemblea dei Fondatori si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

L'Assemblea dei Fondatori a maggioranza assoluta:

- nomina, senza il voto dei fondatori Onorari e con diritto di voto limitato ai membri che siano in regola con il pagamento della quota, i componenti nel Consiglio di Amministrazione di propria competenza;
- effettua le modifiche dello Statuto, ad eccezione di quelle riservate all'Autorità Governativa;
- effettua le modifiche della Carta dei valori;
- approva linee guida o documento analogo per le attività della Fondazione e l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- nomina il Comitato Scientifico;
- stabilisce, nel rispetto dei limiti di legge, gli eventuali compensi per amministratori ed organo di controllo e/o di revisione;
- delibera, nei limiti consentiti dalla legge e con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei membri, di proporre all'Autorità Governativa lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio ai sensi del presente Statuto; la delibera di scioglimento, ove non obbligatoria per legge, potrà essere assunta solo con il voto favorevole del rappresentante del Comune di Reggio Emilia;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della Fondazione.

L'Assemblea dei Fondatori inoltre può formulare pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da delinearsi.

Art. 24 Assemblea dei Soci sostenitori

È costituita da tutti i Soci Sostenitori.

Il diritto di voto in Assemblea dei Soci Sostenitori è riconosciuto ai partecipanti che abbiano aderito alla Fondazione da almeno 3 mesi e che siano in regola col pagamento della quota.

L'Assemblea dei Soci Sostenitori è presieduta dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocata almeno una volta l'anno, ovvero ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o ad istanza di almeno un terzo dei Soci Sostenitori, con comunicazione scritta inviata a ogni socio almeno 8 giorni prima della data fissata per l'adunanza o tramite pubblicazione sul sito della Fondazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

È ammessa la possibilità che le adunanze dell'Assemblea dei Soci Sostenitori si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Si costituisce in prima convocazione con un quorum pari alla metà di tutti i Soci Sostenitori, in proprio o per delega. In seconda convocazione con i presenti, in proprio o per delega. Entrambe deliberano con la maggioranza assoluta dei presenti.

L'Assemblea dei Soci Sostenitori nomina il proprio componente del Consiglio di Amministrazione e può formulare, senza vincolo, pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da delinearsi.

Art. 25 Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione dell'Assemblea dei Fondatori, ad altri organismi senza finalità di lucro, operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali o a fini di pubblica utilità, fatto salvo il diritto del Comune di Reggio Emilia di rientrare nel possesso dei beni concessi a qualsiasi titolo in godimento. Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui se imposte dalla legge.

La Fondazione, sentiti i Fondatori e a seguito di approvazione dell'Autorità Competente al riconoscimento della Fondazione medesima (Prefettura) può fondersi o comunque confluire, anche previo scioglimento, in o con altre organizzazioni che perseguono gli stessi fini, per conseguire più efficacemente gli scopi istituzionali.

La Fondazione si scioglie al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- per volontà dell'Assemblea dei Fondatori;
- per avvenuto conseguimento dello scopo statutario;
- per sopravvenuta impossibilità di realizzare le finalità della Fondazione.

Art. 26 Liquidazione

In caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza dei due terzi, nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 27 Vigilanza

L'Autorità Competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'art. 25 del Codice Civile.

Art. 28 Clausola Arbitrale

Tutte le controversie fra i membri della Fondazione e quelle fra costoro e la stessa ovvero i suoi organi e i componenti degli stessi, che riguardino la partecipazione alla fondazione, ovvero quest'ultima, ovvero il presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno deferite a un collegio arbitrale di tre arbitri, nominati dal Presidente del Tribunale di Reggio Emilia. Gli arbitri procederanno in via rituale e secondo equità, rendendo il loro lodo entro 240 giorni dall'accettazione dell'incarico.

La sede dell'arbitrato sarà Reggio Emilia.

Lingua dell'arbitrato sarà quella italiana.

Art. 29 Clausola di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in tema di fondazioni e di Enti del Terzo Settore.

Art. 30 Carta dei valori e Regolamento

La Carta dei valori rappresenta il quadro di riferimento etico e di intenti per la definizione dei Piani di azione e di sviluppo della Fondazione.

Con il Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione, si provvede ad adottare disposizioni operative ed attuative dello Statuto.